

ENTE SCUOLA EDILE - CPT
Ascoli Piceno - Fermo

STATUTO

Articolo 1 - Costituzione

Ai sensi dell'art. 36 e seguenti del Codice Civile è costituito **L'ENTE SCUOLA EDILE - CPT - PER L'INDUSTRIA EDILIZIA ED AFFINI DELLE PROVINCE DI ASCOLI PICENO E FERMO – (In Breve Ente Scuola Edile – CPT – Ascoli Piceno - Fermo)**

L'Ente non ha scopo di lucro.

L'Ente è lo strumento per il perseguimento dei fini istituzionali previsti dal presente Statuto e dai contratti ed accordi collettivi stipulati fra A.N.C.E., Intersind e le Federazioni nazionali dei lavoratori (FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL) nonché fra ANCE di Ascoli Piceno ed ANCE Fermo e la FENEAL-UIL, FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL delle province di Ascoli Piceno e Fermo.

Articolo 2 - Partecipazione al sistema edile per la formazione e la sicurezza

L'Ente fa parte del sistema formativo nazionale paritetico di categoria coordinato dal FORMEDIL nazionale e dalle sue articolazioni regionali, secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi di cui all'art. 1 del presente statuto.

L'Ente fa parte inoltre del sistema di sicurezza nazionale paritetico di categoria coordinato dalla CNCPT Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, secondo quanto previsto dai contratti ed accordi collettivi di cui all'art. 1 del presente statuto.

L'Ente costituisce per l'edilizia l'organismo paritetico di cui all'art.2, comma 1 e art. 51 del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n.81.

Articolo 3 - Scopi statutari

L'Ente ha per fini istituzionali la promozione, l'organizzazione, l'attuazione, nel proprio ambito territoriale di iniziative di prima formazione per i giovani che entrano nel settore, iniziative di formazione continua, qualificazione, riqualificazione, specializzazione ed aggiornamento per operai, impiegati amministrativi, tecnici e quadri secondo le esigenze del mercato del lavoro.

L'Ente, con particolare attenzione a tutti gli aspetti relativi all'infortunistica e all'igiene del lavoro secondo quanto previsto dal decreto legislativo 9 Aprile 2008 n. 81, ha per scopo lo studio dei problemi generali e specifici inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene del lavoro e in genere al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo o partecipando ad idonee iniziative.

All'ente sono attribuite, altresì, le funzioni relative alla Borsa Lavoro (BLEN.it), quale strumento di facilitazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel settore delle costruzioni, nell'ambito del sistema costituito a tal fine dai contratti e accordi collettivi di cui all'articolo 1 del presente statuto.

Articolo 4 – Attività dell'Ente

Le attività di formazione saranno rivolte a:

- giovani inoccupati o disoccupati da avviare al lavoro nel settore, ivi compresi i lavoratori extracomunitari;
- giovani neo diplomati e neo laureati;
- giovani titolari di contratti di apprendistato (istruzione complementare) o formazione lavoro (formazione teorica);
- personale (operai, impiegati tecnici e quadri) dipendente da imprese;
- manodopera femminile per facilitarne l'inserimento nel settore;
- lavoratori in mobilità.

L'Ente in collaborazione e coordinamento con i Comitati territoriali per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro organizza ed attua attività di formazione specifica ed integrata per la sicurezza.

In particolare, in conformità a quanto stabilito dalla contrattazione collettiva nazionale stipulata dalle Associazioni nazionali cui aderiscono quelle territoriali di cui all'art.1 nonché dalla contrattazione integrativa stipulata dalle Associazioni territoriali medesime, tale formazione si rivolge a:

- lavoratori che si inseriscono per la prima volta nel settore;
- lavoratori assunti con contratto di apprendistato o di formazione e lavoro;
- tecnici, capisquadra, capicantiere e preposti;
- lavoratori occupati;
- tecnici e coordinatori in materia di sicurezza e salute e rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

In materia di sicurezza nel settore delle costruzioni l'Ente:

a) suggerisce l'adozione di iniziative dirette:

- allo svolgimento di corsi di prevenzione per le persone preposte all'attuazione della normativa antinfortunistica;
- all'introduzione e allo sviluppo dell'insegnamento delle discipline prevenzionali nell'ambito della formazione professionale per i mestieri dell'edilizia;
- all'attuazione di interventi informativi e formativi in materia di sicurezza e salute per le maestranze edili, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i responsabili del servizio di prevenzione e protezione, nonché i coordinatori per la sicurezza;

b) promuove iniziative per la diffusione anche nei luoghi di lavoro di materiale di propaganda sui temi della sicurezza e della salute;

c) si avvale delle segnalazioni riguardanti i problemi della prevenzione, dell'igiene e delle condizioni ambientali nei cantieri e negli stabilimenti, che potranno essere effettuate da ciascuna delle Organizzazioni rappresentate nell'Ente, dalle rappresentanze sindacali unitarie, dai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, dai datori di lavoro o dai lavoratori;

d) esercita, con le procedure di cui al successivo art. 17, ogni opportuno intervento nei luoghi di lavoro per favorire l'attuazione delle norme di legge sugli apprestamenti e le misure prevenzionali e sull'igiene del lavoro, nonché sulle condizioni ambientali in genere, avvalendosi allo scopo di tecnici professionalmente qualificati;

e) svolge i compiti di conciliazione delle controversie di cui all'art. 51 comma 2 del decreto legislativo del 09/09/2008 n. 81;

f) svolge funzioni di orientamento e di promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori;

g) provvede alla istituzione e conservazione di un "elenco", dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, eletti o designati nel territorio di competenza dell'Ente;

h) certifica, in funzione di norme di legge vigenti, la formazione dei coordinatori per la sicurezza- Rspg datori di lavoro, preposti, dirigenti ecc.

Nel campo dei servizi al lavoro:

- a) Svolge le attività ed i servizi della “BORSA DEL LAVORO (BLEN.it)” come previsto dal C.C.N.L. delle imprese edili ed affini per la gestione e l'implementazione dell'incontro tra domanda e offerta di lavoro, rispondente alle esigenze del mercato e del settore;
- b) Svolge prestazioni di informazione e assistenza alle Imprese in relazione ai bisogni formativi e occupazionali, l'orientamento della richiesta – offerta di lavoro dei lavoratori, la possibilità per le persone di consultare gratuitamente le offerte nonché la possibilità per le imprese di consultare direttamente i curricula dei lavoratori in cerca di occupazione pubblicati presso gli sportelli dell'Ente medesimo;
- c) Svolge prestazioni e servizi di informazione e accesso al sistema dei servizi al lavoro della Regione Marche, consulenza e mediazione per l'incontro domanda e offerta di lavoro che comprende sia attività specifiche per il lavoratore dalla presa in carico all'accompagnamento al lavoro, sia attività specifiche per il datore di lavoro dalla ricerca e raccolta di richieste di personale alla selezione dello stesso, di formazione professionale e di progetti individuali e misure di accompagnamento al lavoro;
- d) Fornisce le proprie prestazioni a tutti gli utenti, persone e Imprese, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di pari opportunità, con particolare attenzione alle categorie più deboli e a quelle con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo;

Per realizzare gli scopi ed i fini di cui al precedente articolo, l'Ente si avvale:

- della propria struttura tecnica;
- delle altre strutture paritetiche costituite ai sensi del vigente CCNL dell'edilizia, stipulato tra le parti di cui all'art. 1;
- di soggetti pubblici o privati competenti in materia.

Laddove l'Ente, per accertate obiettive difficoltà, non possa organizzare corsi in proprio, questi potranno essere affidati, sotto il controllo dell'Ente medesimo, ad altro Ente Scuola di cui al contratto collettivo nazionale di settore o di altri organismi appropriati.

L'Ente può sviluppare ogni attività di ricerca e formazione utile al raggiungimento dei suoi scopi, nonché prove e sperimentazioni in materia di sicurezza e qualità; inoltre, fornisce consulenza alle imprese, organizzando anche attività formative specifiche su richiesta delle stesse.

L'attività dell'Ente viene svolta in conformità con gli orientamenti del Formedil nazionale e delle sue articolazioni regionali e con quelli della Commissione Nazionale Paritetica per la prevenzione Infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

Articolo 5 - Sede e durata

L'Ente ha la propria sede legale in Ascoli Piceno Zona Industriale Campolungo e sedi operative ad Ascoli Piceno e Fermo.

La durata dell'Ente è indeterminata nel tempo.

Articolo 6 - Rappresentanza legale

La rappresentanza legale spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7 - Entrate

Le entrate dell'Ente sono costituite da:

- a) contributi stabiliti dai contratti e dagli accordi nazionali stipulati dalle Associazioni di cui all'art. 1 e nell'ambito di questi dagli accordi stipulati tra ANCE Ascoli Piceno e ANCE Fermo e la FENEAL-UIL, la FILCA-CISL e la FILLEA-CGIL delle province di Ascoli Piceno e Fermo;
- b) interessi attivi derivanti dalla gestione finanziaria del patrimonio dell'Ente;
- c) dalle sanzioni per ritardato versamento dei contributi di cui alla lettera a);
- d) somme riscosse per lasciti, donazioni, elargizioni e in genere per atti di liberalità o per qualsiasi altro titolo ordinario o straordinario riguardante la gestione dell'Ente;

- e) finanziamenti e sovvenzioni di Ministeri, Pubbliche Amministrazioni, Enti Pubblici e Privati nazionali ed internazionali.

Articolo 8 - Patrimonio sociale

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

- a) dai beni mobili ed immobili che per acquisti, lasciti, donazioni e per qualsiasi altro titolo vengono in proprietà dell'Ente;
- b) dagli avanzi di gestione e dalle somme destinate a formare speciali riserve di accantonamenti;
- c) dalle somme che per qualsiasi titolo, previa le eventuali autorizzazioni di legge, sono destinate ad entrare nel patrimonio dell'Ente.

L'Ente non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 9 - Consiglio di Amministrazione

a) Composizione

L'Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione paritetico composto di n. 12 membri nominati rispettivamente:

- n. sei dall'Associazione Territoriale dei datori di lavoro di cui all'art. 1;
- n. sei dalle Organizzazioni Territoriali dei lavoratori di cui all'art. 1.

In ogni caso di necessità i rappresentanti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dalle Associazioni nazionali rispettive.

Uno fra i membri nominati dall'Associazione territoriale dei datori di lavoro assumerà la funzione di Presidente, su designazione dell'Associazione territoriale medesima.

Uno fra i membri nominati dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori assumerà, su designazione di queste, la funzione di Vice Presidente.

b) Durata

Il Consiglio di Amministrazione dura in carica tre anni.

I membri del Consiglio di Amministrazione possono essere riconfermati.

E' però data facoltà alle Associazioni sindacali designanti di provvedere alla loro sostituzione anche prima dello scadere del triennio.

In ogni caso decadono dalla carica i membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, per tre volte consecutive non partecipano alle sedute.

I membri del Consiglio nominati in sostituzione di quelli eventualmente cessanti, per qualunque causa, prima della decadenza del Consiglio restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

c) Gratuità delle cariche.

Tutte le cariche sono gratuite.

d) Attribuzioni

Il Consiglio provvede all'amministrazione ed alla gestione dell'Ente compiendo tutti gli atti necessari allo scopo.

Spetta in particolare al Consiglio di Amministrazione di:

- 1) amministrare i contributi ed il patrimonio dell'Ente;
- 2) provvedere alla compilazione ed approvazione dei bilanci consuntivi e dei piani previsionali delle entrate e delle uscite dell'Ente;
- 3) curare e promuovere l'impiego dei mezzi finanziari e delle entrate dell'Ente per il raggiungimento degli scopi di cui agli articoli del presente statuto;
- 4) curare ogni altro adempimento posto a carico dell'Ente dai contratti ed accordi collettivi nazionali e territoriali di cui all'art. 1;
- 5) accordare pegni, comodato o ipoteche, mutuare titoli e consentire iscrizioni, postergazioni, cancellazioni d'ogni sorta nei pubblici registri ipotecari censuari e nel G.L. del debito pubblico, con facoltà di esonerare i conservatori delle ipoteche da ogni responsabilità anche per rinuncia di ipoteche legali, transigere o compromettere in arbitri o amichevoli composizioni, muovere o sostenere liti recederne; appellare ed accettare i giuramenti, nominare procuratori speciali ed eleggere domicili, acquistare, vendere a costruire immobili;
- 6) promuovere i provvedimenti amministrativi e giudiziari ritenuti convenienti per il buon funzionamento dell'Ente;
- 7) stabilire su proposta del Comitato di Presidenza l'organigramma e l'organico del personale, assumere e licenziare il personale dell'Ente;
- 8) deliberare sui rapporti di collaborazione necessari al perseguimento dei fini istituzionali definendo i criteri per la scelta di tecnici professionalmente qualificati;
- 9) approvare, su proposta del Comitato di Presidenza il piano di attività dell'Ente, nel quale sono inseriti i programmi delle attività formative da svolgere con i relativi corsi. Tale piano sarà predisposto, tenendo conto degli orientamenti del mercato del lavoro e dei bisogni di formazione rilevati, sulla base delle disponibilità finanziarie dell'esercizio; sarà portato a conoscenza delle Organizzazioni territoriali prima della sua approvazione e successivamente trasmesso al Formedil nazionale e regionale e alle parti sociali nazionali di cui all'art 1;
- 10) compiere tutti gli altri atti ed assumere iniziative valide per il raggiungimento dei fini istituzionali.

e) Convocazioni

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce ordinariamente una volta al bimestre e straordinariamente ogni qualvolta sia richiesto dal Presidente e dal Vicepresidente o da almeno tre membri del Consiglio di Amministrazione o dal Collegio dei Sindaci Revisori.

La convocazione del Consiglio di Amministrazione è fatta mediante avviso scritto da recapitarsi almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, specificando il luogo, il giorno ed ora della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno.

In caso di particolare urgenza, il termine per la convocazione, da effettuarsi anche a mezzo telefax, potrà essere ridotto a due giorni.

Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione partecipa di norma il Direttore, se nominato.

f) Deliberazioni

Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione e delle deliberazioni relative è necessaria la presenza di almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Ciascun membro ha diritto ad un voto.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Delle adunanze viene redatto verbale da un incaricato del Presidente. Il verbale è approvato dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritto dal verbalizzante, dal Presidente e dal Vice Presidente.

g) Comitato Tecnico per la Sicurezza

Per la cura delle attività indicate all'art. 4, 3° comma ed all'art. 17 il Consiglio di Amministrazione può delegare le proprie attribuzioni ad un Comitato Tecnico per la Sicurezza composto da 4 membri:

- n. due dall'Associazione territoriale dei datori di lavoro di cui all'art. 1;
- n. due dalle Organizzazioni territoriali dei lavoratori di cui all'art. 1.

Su indicazione del Presidente e del Vice Presidente due membri del comitato potranno essere delegati alla conduzione delle attività dello stesso.

Articolo 10 - Presidente

Il Presidente dura in carica un Triennio, salvo quanto disposto dall'art. 9 lett. b).

Il Presidente ha la firma sociale.

Spetta al Presidente di:

- a) rappresentare l'Ente di fronte a terzi ed in giudizio;
- b) sovrintendere all'applicazione del presente statuto, promuovere la convocazione ordinaria e straordinaria del Consiglio di Amministrazione e presiederne le adunanze.

Il Presidente può delegare per iscritto le funzioni in parte, o integralmente in caso d'impedimento, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati dalle Associazioni territoriali ANCE.

Articolo 11 - Vice Presidente

Il Vice Presidente dura in carica un triennio, salvo quanto previsto dall'art. 9 lett. b).

Spetta al Vice Presidente di coadiuvare il Presidente nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Vice Presidente può delegare per iscritto le sue funzioni in parte, o integralmente in caso di impedimento, ad altro membro del Consiglio di Amministrazione fra quelli designati dalle Organizzazioni dei lavoratori.

Articolo 12 - Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dal Vice Presidente.

Spetta al Comitato di Presidenza di dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e di svolgere tutti gli altri compiti ad esso demandati.

Articolo 13 - Collegio dei Sindaci Revisori

a) Composizione

Il Collegio dei Sindaci Revisori è composto di tre membri effettivi designati rispettivamente: uno congiuntamente dalle Associazioni Territoriali ANCE, uno congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori ed il terzo, che presiede il Collegio, di comune accordo tra tutte le Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1. In mancanza dell'accordo, la designazione è fatta dal Presidente del Tribunale.

I membri del Collegio Sindacale, designati dalle Organizzazioni territoriali competenti, devono essere scelti tra gli iscritti nell'Albo dei ragionieri collegiati o nell'Albo dei revisori contabili oppure nell'Albo dei dottori commercialisti.

Il Presidente del Collegio deve essere iscritto nel ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti o nell'Albo dei revisori contabili.

b) Compensi

Ai Sindaci effettivi è corrisposto un compenso annuo, il cui ammontare viene fissato di anno in anno dal Consiglio di Amministrazione in sede di approvazione del bilancio preventivo.

c) Durata

I Sindaci durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

d) Attribuzioni

I Sindaci Revisori esercitano le attribuzioni e hanno i doveri di cui agli artt. 2403, 2404, e 2407 del Codice Civile, in quanto applicabili.

Essi devono immediatamente riferire al Consiglio di Amministrazione eventuali irregolarità riscontrate durante l'esercizio delle loro funzioni.

Il Collegio dei Sindaci Revisori esamina i bilanci consuntivi dell'Ente per controllarne la rispondenza con i registri contabili.

Il Collegio si riunisce ordinariamente una volta al trimestre ed ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ovvero quando uno dei Sindaci ne faccia richiesta.

La convocazione è fatta senza alcuna formalità di procedura.

I Sindaci Revisori partecipano alle riunioni del Consiglio di Amministrazione senza voto deliberativo.

Articolo 14 - Direttore

Il Consiglio di Amministrazione può provvedere alla nomina di un Direttore sulla base di criteri informati al principio della professionalità, qualora ne ravvisi l'opportunità o la necessità.

Il Direttore, sotto la sorveglianza del Presidente e del Vice Presidente, è responsabile del funzionamento dell'Ente, svolgendo inoltre i compiti che gli vengono affidati dal Comitato di Presidenza in attuazione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

In particolare:

- a) predispone, sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza, il piano generale dell'attività dell'Ente;
- b) cura l'attuazione del piano generale dell'attività dell'Ente approvato dal Consiglio di Amministrazione;
- c) adotta i provvedimenti disciplinari relativi al personale riferendone al Consiglio di Amministrazione;
- d) cura, sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza, i rapporti con il territorio favorendo la realizzazione delle iniziative previste dal piano generale;

- e) attiva, sulla base degli indirizzi del Comitato di Presidenza, relazioni con Enti pubblici e privati, con il Formedil nazionale, i Formedil regionali e con la Commissione Nazionale Paritetica per la Sicurezza in Edilizia..

Le ulteriori attribuzioni e l'eventuale trattamento economico del Direttore sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione.

In tutte le ipotesi in cui il Direttore non sia nominato le sue funzioni sono espressamente attribuite al Comitato di Presidenza.

Articolo 15 - Personale dell'Ente

L'assunzione del personale dell'Ente è decisa dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato di Presidenza, sentito il Direttore, se nominato, sulla base di una selezione collegata esclusivamente a criteri di professionalità.

Al personale dell'Ente deve essere assicurato un trattamento conforme alle normative di legge, tenuti presenti i contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria edile sottoscritti dalle Organizzazioni di cui all'art. 1.

Il trattamento economico e normativo del personale dell'Ente è stabilito dal Comitato di Presidenza, sentito il Direttore, sempre se nominato, nell'ambito delle direttive deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 16 - Amministrazione

L'Amministrazione del patrimonio sociale e la gestione di tutti i fondi di pertinenza dell'Ente spettano al Consiglio di Amministrazione.

I singoli atti amministrativi dell'Ente concernenti l'erogazione delle spese, l'incasso dei contributi, il loro movimento e le relative operazioni di banca devono essere sottoscritti congiuntamente dal Presidente e dal Vice Presidente.

Gli avanzi annuali di gestione vanno impiegati esclusivamente per costituire riserve ordinarie e straordinarie, secondo modalità da determinarsi dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17 - Intervento sui luoghi di lavoro

Per l'attività di cui alla lettera e) dell'art. 4, il Consiglio di Amministrazione determina le modalità concrete di svolgimento delle attività di cui sopra compatibilmente con le disponibilità finanziarie dell'Ente. Esso può altresì stabilire i modi degli eventuali interventi di emergenza dell'Ente per i casi di particolare gravità.

Le attività suddette sono disciplinate, in via prioritaria, come segue:

- a) su espressa richiesta delle imprese aderenti o dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, il Comitato di Presidenza programma l'effettuazione di visite dei tecnici finalizzate a fornire valutazioni e supporto alle imprese medesime ed ai suddetti rappresentanti su specifiche misure di prevenzione concretamente da adottarsi nel singolo luogo di lavoro;
- b) il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle risorse organizzative in possesso dell'Ente, può programmare in via autonoma l'effettuazione da parte dei tecnici di visite a luoghi di lavoro. Le visite sono disposte normalmente con criteri di territorialità o di tipologia produttiva. L'effettuazione del programma è autorizzata dal Comitato di Presidenza. Il Consiglio di Amministrazione, ovvero il Direttore qualora nominato, dà comunicazione preventiva dei programmi di visite disposte ai titolari o legali rappresentanti delle imprese e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza cui fanno capo i luoghi di lavoro;
- c) il tecnico incaricato della visita ha il compito di fornire chiarimenti e consigli al rappresentante dell'impresa ed ai lavoratori e/o loro rappresentanti nonché di impartire immediatamente le istruzioni ritenute più opportune, indicandone i tempi di attuazione, e di riferire tempestivamente al Comitato di Presidenza o al Direttore, se nominato. Ove possibile, allo scadere dei predetti termini, è effettuata una seconda visita allo scopo di accertare l'attuazione delle misure suggerite. Spetta al

Comitato di Presidenza, sulla base della relazione dei tecnici, la valutazione circa le comunicazioni da fornire al riguardo al Consiglio di Amministrazione. Ove sia stato nominato un Direttore, a questi spetta il compito di informare il Comitato di Presidenza.

Ove risulti che le istruzioni fornite e gli interventi effettuati non hanno sortito esito, il Consiglio di Amministrazione ne dispone la segnalazione alle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1 per le iniziative del caso. Le procedure di cui sopra non esonerano le imprese da eventuali loro responsabilità penali, né le esimono dal dare applicazione alle disposizioni o prescrizioni che fossero ad esse impartite dai competenti Organi ispettivi o di controllo previsti dalla legge.

Articolo 18 - Il segreto d'ufficio

I membri del Consiglio di Amministrazione e ogni altra persona che partecipi alle riunioni dell'Ente, nonché i tecnici di cui all'art. 5). lettera e) ed il personale dell'Ente medesimo, sono tenuti a rispettare il segreto d'ufficio.

Articolo 19 - Esercizi

L'esercizio finanziario dell'Ente ha decorrenza dal 1° ottobre di ciascun anno e termine al 30 settembre dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione provvede alla compilazione del bilancio consuntivo, in conformità alle norme contrattuali, da approvarsi entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Entro lo stesso termine deve essere compilato ed approvato il piano previsionale delle entrate e delle uscite per l'esercizio successivo.

Nella compilazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite e del bilancio consuntivo deve essere seguito lo schema unico la cui determinazione è di competenza delle Associazioni Nazionali di cui all'art. 1.

Sia il bilancio consuntivo che il bilancio previsionale delle entrate e delle uscite, approvati secondo lo schema unico adottato dalle parti nazionali e accompagnati dalla relazione del Presidente e da quella del Collegio dei Sindaci Revisori, devono essere trasmessi entro un mese dalla loro approvazione per le verifiche di conformità e le valutazioni di merito alle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 8, al Formedil nazionale e regionale nonché alla Commissione Paritetica Nazionale per la prevenzione infortuni, igiene ed ambiente di lavoro.

Nel periodo intercorrente tra il 1° ottobre di ogni anno e la data di approvazione del piano previsionale delle entrate e delle uscite relativo all'esercizio in corso, si provvede alla gestione economico-finanziaria dell'Ente, in via provvisoria, sulla base del piano previsionale approvato per l'esercizio precedente.

Articolo 20 - Liquidazione

La messa in liquidazione dell'Ente è disposta con accordo tra le Organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1 su conforme decisione congiunta delle Associazioni nazionali, sentito il parere del Formedil.

Nell'ipotesi di messa in liquidazione, le Organizzazioni territoriali di cui al comma precedente provvederanno alla nomina di uno o più liquidatori.

Trascorsi sei mesi dalla messa in liquidazione, provvederà in difetto al Presidente del Tribunale competente per la circoscrizione territoriale.

Le Organizzazioni predette determineranno, all'atto della messa in liquidazione dell'Ente i compiti del o dei liquidatori e successivamente ne ratificano l'operato.

In caso di scioglimento dell'ente, per qualunque causa, il patrimonio dell'Ente stesso sarà devoluto, su deliberazione delle parti, ad altra organizzazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662.

Articolo 21 – Controversie

Qualsiasi controversia inerente all'interpretazione e all'applicazione del presente Statuto è deferita all'esame delle Organizzazioni territoriali di cui all'art. 1.

In caso di mancato accordo fra le stesse, la controversia è rimessa alle Associazioni nazionali di cui all'art. 1 che decidono in via definitiva.

Articolo 22 - Modifiche dello statuto

Le modifiche dello statuto sono approvate dalle Organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui all'art. 1, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione dell'Ente, del Formedil nazionale e della Commissione paritetica Nazionale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro.

Ascoli Piceno 16/10/2019

p. ANCE Ascoli Piceno

Rossetti Roberto

Catalini Marco Emilio

Caioni Domenico

p. ANCE Ascoli Fermo

Cardinaletti Mauro

Celi Massimiliano

Ceroni Lanfranco

p. la Feneal/Uil di Ascoli Piceno e Fermo

Armillei Silvio

Bianchini Guido

p. la Filca/Cisl di Ascoli Piceno e Fermo

Passaretti Tonino

Ionni Sergio

p. la Fillea/Cgil di Ascoli Piceno e Fermo

Senesi Paola

De Grazia Alessandro